

SCHEDA n. 5

SCHEDA ISTITUTIVA DEL SERVIZIO: INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI ED ADULTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

1. PRESENTAZIONE E OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Gli interventi di integrazione della retta vengono attivati in favore di anziani e adulti accolti in Strutture residenziali, le cui condizioni sociali e/o sanitarie non consentano la permanenza nel proprio domicilio e che non siano in grado di provvedere autonomamente al pagamento dell'intera retta mensile.

L'ospitalità della persona nelle suddette strutture può essere:

- a tempo determinato;
- a tempo indeterminato.

2. DESTINATARI

Gli interventi di integrazione della retta dovuta per l'inserimento in Struttura possono essere richiesti a favore di persone anziane residenti nel Comune di Isola Vicentina, prima dell'ingresso in Struttura e per le quali sia stato predisposto un progetto di inserimento in Struttura protetta da parte dei Servizi preposti.

La difficoltà economica potrà venirsi a creare anche in un secondo momento, rispetto all'entrata in Casa di Riposo qualora l'interessato abbia esaurito i propri risparmi.

Gli interventi di integrazione retta possono essere richiesti altresì in favore di persone adulte che si trovano di temporaneo disagio sociale e per i quali sia stato predisposto un apposito progetto.

3. MODALITA' E PROCEDURE PER ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

La richiesta deve essere presentata da parte dell'anziano e/o di un familiare di riferimento all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, corredata dalla DSU dell'intero nucleo dalla persona da inserire.

4. DOCUMENTAZIONE E CRITERI DI ACCESSO

I documenti per la presentazione della domanda di integrazione retta sono:

- DSU ed attestazione ISEE in corso di validità, concernente le informazioni necessarie alla determinazione della situazione economica del nucleo della persona che necessita il Servizio;
- altra documentazione relativa ad eventuali redditi e provvidenze economiche escluse dalla dichiarazione dei redditi e percepiti dal nucleo di appartenenza.

Per redditi esenti irpef e provvidenze economiche escluse dalla dichiarazione dei redditi, che non costituiscono reddito ai fini ISEE, si intendono:

- o Rendite erogate dall'inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte;
- o Borse di studio corrisposte da università, province, regioni agli studenti universitari;
- o Pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie e tabellari corrisposte ai militari e forze dell'ordine, VV.FF.;
- o Pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno a ciechi, ai sordomuti e agli invalidi civili;
- o La maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici;
- o Sussidi a favore degli hanсенiani;
- o Pensioni sociali;
- o Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per determinati importi massimi;
- o L'assegno di maternità e di nucleo familiare previsti dalla L 448/98;

- o I contributi economici comunali ad integrazione del reddito (di tipo una tantum, minimo vitale, ecc) ed i contributi economici erogati da Stato, Regione e Provincia ai sensi della normativa vigente (es. contributi per acquisto libri di testo, per affitto, per borse di studio, ecc);
- o Le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai coniugi di cittadini italiani deceduti per scoppio di armi ed ordigni esplosivi, lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze Armate in tempo di pace o per atti terroristici o di criminalità organizzata.

L'anziano/adulto è tenuto a pagare la retta di ricovero nella Struttura, senza aver diritto ad integrazione da parte del Comune, fino ad esaurimento:

- dell'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici in godimento, di qualsiasi natura essi siano;
- dell'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc);
- del patrimonio immobiliare.

In casi particolari in cui vi sia presenza di un patrimonio immobiliare, ma ci sia la necessità di anticipare la retta del ricovero, il Comune potrà intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona in possesso di beni immobili. Il loro valore deve coprire, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Il ricoverato paga la retta con il proprio reddito mensile, dedotta la quota mensile spese personali calcolata come indicato nel comma seguente.

All'utente per il quale il Comune avrà riconosciuto un'integrazione al pagamento della retta di ricovero sarà lasciata una quota franca mensile pari al 20% della pensione minima INPS ai sensi della L.R. 22/89

4. PARTECIPAZIONE DEI PARENTI

L'Assistente Sociale convoca i parenti, allo scopo di accertare il loro coinvolgimento nel progetto assistenziale oppure, se ne hanno i mezzi e si rendano disponibili, affinché assumano una diretta responsabilità nel far fronte, anche in parte, alle esigenze economiche del congiunto,

Qualora i parenti si astengano da qualsiasi intervento, il Comune interverrà in favore del richiedente salvo riservarsi ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

In presenza di conti cointestati, fino ad 1 o 2 anni antecedenti il ricovero, almeno il 50% della somma depositata si presume essere di proprietà dell'anziano, per cui il cointestatario è tenuto a pagare la retta o a rimborsare la somma.